



Roma, 30 maggio 2017

CIR17127

MQ

Oggetto: Accesso alla professione. Chiarimento sulla figura del gestore esterno.

Rispondendo al quesito di un Ufficio provinciale, la Direzione Generale per il trasporto stradale ha chiarito quale sia la funzione e le attività che deve svolgere il **gestore dei trasporti esterno** ad un'impresa di autotrasporto.

Dopo aver ribadito che il ruolo del gestore esterno deve comunque essere svolto da una persona fisica, residente nell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale, la Direzione generale ha precisato - con nota prot. n. 8820 del 15 maggio 2017 – che il gestore esterno deve essere legato all'impresa tramite un apposito contratto che gli affida dette funzioni, concedendogli un'autonomia organizzativa e decisionale elevata, e che deve svolgere il suo ruolo in modo effettivo e continuativamente (come indicato nell'articolo 4 del reg. UE 1071/2009).

Riguardo all'effettività, pur non prevedendo un minimo di ore settimanali per lo svolgimento dell'incarico, la nota ministeriale precisa che la stessa possa aversi in presenza di comportamenti o atti (quali ad es. ordini di servizi, direttive al personale) direttamente imputabili al gestore, da cui si desume concretamente lo svolgimento dell'attività di gestione dei trasporti che svolge in capo all'azienda.

In merito alla continuità della direzione dell'attività di trasporto, questa si concretizza attraverso una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, ma non determinabili a priori.

Si riporta nel link sotto indicato la nota ministeriale del 15 maggio 2017.

Cordiali saluti